

Ordinanza n 158 del 14.06 2017



Comune di Eboli Prot N. 0029846 del 14/06/2017

Titolario: 02

ndaco-Lavori Pubblici ed Ambiento

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

che verrà aperta alla cittadinanza l'area per la "sgambatura dei cani" individuata in una porzione dell'area di Piazza della Repubblica di proprietà comunale;

RILEVATA che per l'area di sgambatura per i cani si intende un'area di uso pubblico, opportunamente recintata e segnalata con cartelli riportante la dicitura "Area di sgambatura per i cani" all'interno della quale i cani possono muoversi e giocare sotto la vigile responsabilità dei loro proprietari/detentori e in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti;

PRESO ATTO che in corso l'istruttoria per l'approvazione di uno specifico regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani in cui saranno riportate principalmente le prescrizioni per un comportamento responsabile da parte dei possessori dei cani, rispettoso delle regole di civile convivenze e, soprattutto, tali da preservare la salute e l'incolumità pubblica,

ATTESO CHE in fase di istruttoria e/o definizione delle norme suddette, l'Amministrazione intende regolamentare l'accesso a detta area;

RILEVATO CHE saranno a carico del Comune l'apertura dell'area, lo sfalcio dell'erba al suo interno, la sua pulizia, comprensiva dello svuotamento dei cestini, nonché di disinfestazione e disinfezione all'occorrenza;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 03 marzo 2009, nonché l'ordinanza 22 marzo 2011 ad oggetto " differimento del termine di efficacia e modificazione, dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernete la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani;

VISTO l'art. 50 comma 2 del T.U.EE.LL. (D., Lgs. N. 267/2000) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 bis del predetto D.Lgs.n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTI gli atti d'ufficio:

ORDINA

- 1. L'accesso all'area riservata alla sgambatura dei cani (salvo chiusure temporanee nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione) è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica;
- 2. Le aree di sgambatura dei cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori;
- 3. L'accesso è consentito a tutti i cittadini in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigente in materia;



- **4.** I cani devono essere condotti da persone idonee sia aj senso dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 e smi sia per condizioni psico fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattare validamente l'animale, in conformità a quanto previsto da normativa vigente;
- **5.** E' vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art 3. della sopra citata ordinanza ministeriale;
- **6.** il proprietario/detentore dell'animale è unico responsabile dei danni causati a persone, animali e cose provocati dalla permanenza sua e del cane accompagnato nell'area di sgambatura;
- 7. Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigile controllo del proprietario/detentore, che devono evitare che i cani costituiscono circolo per le persone, cose e per gli altri animali: a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.
- 8. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area;
- **9.** L'accesso contemporaneo all'area di più esemplari è consentito nel rispetto della verifica di compatibilità;
- **10.** Il proprietario/detentore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idoneo involucri o sacchetti, che deve avere con se, e riporli chiusi nell'appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie);
- 11. Il proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale a guinzaglio;
- 12. Il cancello, entrando ed uscendo dall'area, deve essere sempre chiuso;
- **13.** I cani che superano i 25 Kg di peso e quelli di indole aggressiva devono essere muniti di museruola;
- 14. Vanno evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro;
- 15. Va evitato che il proprio cane abbai in modo prolungato e ripetitivo;
- **16.** E' fatto divieto di introdurre nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologie contagiose, convalescenti o infestati di zecche, pulci o altri parassiti;
- **17.** Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, sassi, ramoscelli, pezzi di legno ecc.) non devono essere dimenticati nell'area;
- 18. Su tutta l'area di sgambetta tura è vietato introdurre di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guarda);
- 19. In tutta l'area è inoltre vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa.

INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applichi la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00;
- L'amministrazione Comunale declina altresì ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dalla conformazione dell'area, il cui proprietario/detentore di cani accede consapevolmente dello stato di fatto e delle strutture esistenti;
- Che le responsabilità penali, civili e amministrative per eventuali danni causati dai cani, rimangono ad esclusivo carico dei rispettivi proprietari/detentori.

DISPONE



La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, gli Ispettori Ambiențali e Guardie Zoofile, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori. Il personale del servizio veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite, avvisi, esposizione permanente in luoghi ben visibili all'esterno per sgambatura dei cani, nonché con l'affissione all'albo pretorio on line comunale per 15 giorni e sul sito del Comune di Eboli.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni con le modalità di cui al D. Lgs 2.7.2010 n. 104 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entri il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. che Il responsabile dell'Area P.O Lavori Pubblici e Ambiente è l'ing. Rosario La Corte.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e decade con l'approvazione delle norme disciplinanti le modalità di accesso e l'utilizzo dell'area sgambatura cani.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di rispettiva competenza all'ASL Salerno - U.O. Prevenzione Collettiva di Eboli ed al Comando di Polizia Municipale – Nucleo Ecologico Ambientale di Eboli e al Comando dei Carabinieri della Stazione di Eboli.

IL SINDACO

Massimo Cariello,

L'Assessore alla tutela e salvaguardia degli animali

Ennio Ginetti